

Legge regionale 11 agosto 1986 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 25

Interventi nel settore del commercio

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

L' onere di 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988, fa carico al capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000 milioni.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.